



COMUNE DI URAGO D'OGLIO
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10443	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 110	

COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 DEL COMUNE DI URAGO D'OGLIO (BS) E APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020/2022. RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **dicembre** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.

Convocata con l'osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
BRUGALI GIANLUIGI	- Sindaco	X	
OSSOLI FRANCESCO	- Assessore	X	
CHITTO' GLORIA	- Assessore		X
MARCHETTI PIETRO	- Assessore	X	
FENAROLI SANTINA	- Assessore	X	
	Totale	4	1

Presiede il Sindaco, Gianluigi Brugali, il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli con le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

CONSIDERATO che:

- la dotazione organica non è più un elenco astratto di posti, ma risulta essere il prodotto del piano dei fabbisogni a sua volta derivato dai programmi strategici dell'Ente; il cambio di prospettiva è funzionale a rendere l'organizzazione più flessibile ai bisogni reali della comunità amministrata, evitando le rigidità del passato;
- in attuazione della disciplina sopra detta sono state adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione, con D.P.C.M. 08.05.2018, pubblicato sulla G.U. n. 173/2018 le linee di indirizzo

per la predisposizione dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 6, comma 4, del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che per le altre amministrazioni pubbliche, diverse da quelle statali, il piano triennale dei fabbisogni è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 predetto ed è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti;

CONSIDERATO che il TFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L'eventuale modifica in corso d'anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove, non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;

VISTA la deliberazione GC n. 14 del 19.02.2019 avente ad oggetto: "Programmazione e fabbisogno del personale per il triennio 2019 - 2021 e ricognizione annuale relativa a situazioni di soprannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001" che qui si intende integralmente richiamata;

CONSIDERATA la consistenza del personale presente nell'organizzazione dell'ente anche in relazione ai processi riorganizzativi in corso, diretti al raggiungimento di un miglior efficientamento dei servizi, con particolare riferimento alle aree Amministrativa Generale e Tecnica, anche tenendo in considerazione le domande di mobilità in corso, il piano pensionamenti del prossimo triennio, gli obiettivi di performance e le linee di mandato di questa amministrazione nonché le necessità di contenimento della spesa corrente e i limiti di spesa del personale previsti a normativa vigente e rilevato che non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i, quanto piuttosto la necessità di implementazione della dotazione organica vigente, di una categoria B, posizione giuridica B3, presso l'Area Amministrativa Generale;

VERIFICATE le necessità assunzionali, rispetto alla dotazione organica, come rideterminata e alle cessazioni previste o prevedibili nel corso del prossimo triennio;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

PRESO ATTO dell'orientamento dalla sezione autonomie della Corte dei Conti che con la deliberazione n. 25/2017 ha chiarito che le modalità di calcolo di tali capacità sono quelle dell'anno in cui le stesse sono maturate e non quelle dell'anno in cui vengono utilizzate;

ATTESTATE le capacità assunzionali residue come segue:

Anno 2018: 25% dei risparmi dei cessati 2017, percentuale che sale al 100% nei comuni fino a 5.000 abitanti -con un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti fino al 24% ed ancora al 75% per i comuni con più di 1.000 abitanti con un rapporto dipendenti popolazione inferiore a quello	Nessuna cessazione	€ 0,00
--	--------------------	--------

previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari dal Decreto Ministro Interno 10.4.2017, percentuale quest'ultima che sale al 90% se tali comuni lasciano anche spazi finanziari inutilizzati inferiori allo 1% delle entrate;		
Anno 2017: 25% dei risparmi delle cessazioni 2016; 75% della spesa dei cessati nel 2016 se l'ente era in linea con il tetto previsto per gli enti dissestati e/o strutturalmente deficitari; nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti era fissata nel 100% della spesa dei cessati se il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti (dato medio dell'ultimo triennio) è inferiore al 24% nell'anno precedente;	Cessazione nel 2016 di n. 1 dipendente categoria C posizione economica C3 per € 22.176,67; capacità assunzionale per il 75% di detto importo Assunzione di n. 1 dipendente Categoria C part time 18 ore	€ 16.632,50 - € 10.537,66
Anno 2016 le capacità assunzionali a tempo indeterminato erano fissate nel 25% dei risparmi derivanti dalle cessazioni 2015; percentuale che saliva al 100% negli enti con rapporto spesa personale/ corrente inferiore al 25%; ed al 75% nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti in caso di rispetto del rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per gli enti dissestati;	nessuna cessazione 2015	€ 0,00
TOTALE RESTI ASSUNZIONALI 2016 – 2018		€ 6.094,84
TOTALE RESTI ASSUNZIONALI 2014-2015 (nessuna cessazione)		€ 0,00

PRESO ATTO della dotazione organica vigente, riportata in allegato A);

RICHIAMATA l'attuale normativa in materia di facoltà assunzionale che, con l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge 114/2014 e smi, prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.

VISTO il piano dei pensionamenti 2019-2021:

n. 1 istruttore amministrativo t.p. ufficio protocollo C6) 21.11.2020;

CONSIDERATE le cessazioni che si prevede interverranno nel prossimo triennio e il calcolo delle conseguenti facoltà assunzionali (considerati i costi tabellari delle posizioni iniziali, al netto dell'adeguamento contrattuale per coerenza con gli anni precedenti, comprensivi di oneri riflessi), riportati nel prospetto allegato **B**);

RICHIAMATO l'art.5-sexies del medesimo decreto legge n. 90/2014 il quale prevede che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over;

PRESO ATTO, pertanto, che il Comune di Urago d'Oglio pertanto può beneficiare nel 2020 e nel prossimo triennio delle seguenti capacità assunzionali:

ANNO	CAPACITA' ASSUNZIONALE
2020	€ 80.614,24
2021	€ 0,00
2022	€ 0,00

RILEVATO che la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296/2006 e smi (valore medio triennio 2011 – 2013) è pari a € 575.005,84;

VISTO il prospetto dove si evidenzia che la spesa del personale in servizio, al netto degli aumenti contrattuali, più la spesa per le assunzioni programmate rispetta il tetto della spesa di personale di cui all'art.1, comma 557-quater, L. n. 296/2006 con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 (allegato B);

RITENUTO di non prevedere al momento assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art.9, comma 28, D.L.n.78/2010, nonché dell'art.36 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

RILEVATO che questo ente non è tenuto ad adempiere al collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla Legge 13.03.1999 n.68 in quanto il personale in servizio è pari a n. 12 unità;

RICHIAMATO l'art. 11 bis c. 2 DL 135/2018 convertito in L. 12/2019;

VERIFICATO, inoltre, il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

DATO ATTO, pertanto, che questo ente:

1. ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
2. la spesa di personale, calcolata ai sensi del soprarichiamato art.1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art.1, comma 557-quater della L.296/2006, introdotto dall'art.3 del D.L.90/2014;

3. ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 04/12/2019 il piano di azioni positive per il triennio 2019-2021;
4. ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, contestualmente alla presente deliberazione;
5. ha inviato entro il 30 aprile la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2018);
6. ha adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2019/2021 con deliberazione G.C. n. 10 del 16.02.2019;
7. ha certificato i crediti ai sensi dell'art.9 comma 3 bis del D.L. 185/2008;
8. ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche(D.L.113/2016);

VISTO il parere rilasciato dall'organo di revisione dell'Ente (allegato **C**) e dato atto che questo Ente non versa nelle condizioni di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della G.C. n 62 in data 08.06.2016, esecutiva ai sensi di legge;

VISTI i pareri favorevoli in ordine regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza della Giunta in materia;

CON voti unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto, a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m.i., e della ricognizione delle eccedenze di personale, che non emergono situazioni di personale in esubero;
- 2) di approvare il piano del fabbisogno del personale 2020/2022, come riportato in allegato (All. **B**);
- 3) di approvare l'allegata dotazione organica dell'ente, intesa come personale attualmente in servizio e quello la cui assunzione è programmata entro la fine del triennio 2020 -2022 (All. **A**);
- 4) di dare atto, pertanto, che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rimane determinata in € 538.535,84 (al netto delle componenti escluse), rientra nei limiti di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art.1, commi 557e seguenti della L.296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) (All. **B**);
- 5) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente";
- 6) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato, tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art.6-ter del D.Lgs.n.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGSn.18/2018;
- 7) di allegare il parere del Revisore dei conti (All. **C**);

- 8) di dare atto che gli allegati citati fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il la rag. Moira Mirani e che la stessa non ha fatto pervenire notizie ne dichiarazioni circa un eventuale conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;
- 10) di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L.15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo e successive modifiche, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia (TAR Lombardia), di norma alla sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni (art. 29 c.p.a.) decorrenti dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni con ricorso a rito speciale al Capo dello Stato (ex art.130 c.p.a.) ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199; inoltre, si avvisa che vi sono i termini di decadenza di 120 giorni anche in caso di azione risarcitoria (proponibile anche senza previa impugnazione dell'atto ai sensi dell'articolo 30 c.p.a.). L'azione di nullità a invece soggetta al termine di decadenza di 180 giorni ai sensi dell'articolo 31 co.4 c.p.a..

Successivamente, il Sindaco invita la Giunta comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere prontamente alla iniziativa;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nella forma di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Gianluigi Brugali

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Franca Moroli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

N. 598 Reg. Albo 2019

Certifico che copia di questa deliberazione, su conforme dichiarazione del responsabile di procedimento, è stata affissa all'albo pretorio comunale oggi 23 DIC. 2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo pretorio comunale gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai consiglieri comunali capi gruppo in conformità all'articolo 125 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ai seguenti uffici:

- ECONOMICO FINANZIARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Franca Moroli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 23 DIC. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Franca Moroli